

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 191)

ANNESSO

(Articoli non stralciati)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, PIERALLI, MAFFIOLETTI,  
DE SABBATA, STEFANI, BISSO, ALFANI, ANGELIN, CHERI,  
GIUSTINELLI, LOTTI Maurizio e VISCONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1983

Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei  
suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione

*Articoli risultanti non stralciati, ai sensi della deliberazione adottata  
dall'Assemblea nella seduta del 19 marzo 1986*

*(Per gli articoli stralciati, da 1 a 19 e da 23 a 26, che formano il disegno  
di legge: « Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suo-  
li », v. lo stampato n. 191-bis)*

**DISEGNO DI LEGGE**

...omissis (\*)...

**Art. 20.****(Indennizzi per l'esproprio)**

L'indennizzo per il proprietario espropriando deve prevedere l'equo ristoro del danno subito senza tenere conto degli incrementi di valore attribuiti sia direttamente che indirettamente dall'approvazione degli strumenti urbanistici e dalla loro attuazione.

Nella determinazione degli indennizzi si tiene conto:

a) per le aree non comprese nei centri edificati, del loro valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate, all'esercizio della azienda agricola e agli impianti di ogni tipo. Si terrà altresì conto della presenza di fabbricati calcolandone ai fini dell'indennizzo il valore di ricostruzione o di acquisto di eventuali fabbricati sostitutivi, nonchè dei danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione di attività in caso di ablazione totale o comunque determinante della proprietà stessa;

b) per le aree comprese nei centri edificati, di una cubatura convenzionale calcolata sull'area da espropriare in riferimento alla media dei metri cubi esistenti per metro quadro nel centro edificato cui si riferisce l'area stessa. L'indennità sarà commisurata al 10 per cento del valore risultante dal prodotto della cubatura convenzionale per il costo a metro cubo determinato annualmente dal Ministero dei lavori pubblici. Si tiene altresì conto della presenza di impianti di ogni tipo e di colture arboree nonchè di fabbricati calcolandone il

---

(\*) Per gli articoli da 1 a 19 — che non vengono riportati, ai sensi dello stralcio deliberato dall'Assemblea il 19 marzo 1986 — v. lo stampato n. 191-bis.

valore di ricostruzione diminuito in relazione alle vetustà degli stessi e al loro stato manutentivo.

L'espropriante, secondo le modalità stabilite dalla legge, rende nota al pubblico e comunica al proprietario l'indennità che si propone per gli immobili da espropriare, definita anche in base ai parametri di cui all'ultimo comma del successivo articolo 21.

Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria determinata ai sensi del precedente primo comma maggiorata del 50 per cento.

Qualora l'indennità non sia stata accettata nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa, l'espropriante richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui al successivo articolo 21.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi del presente articolo, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Qualora i fondi da espropriare siano condotti da coloni, mezzadri, fittavoli, il proprietario espropriando riserva ai lavoratori suddetti la quota parte dell'indennità stabilita dalla legge sui patti agrari.

La perimetrazione dei centri edificati è approvata dal comune e viene sottoposta a verifica, nonchè alle modifiche che si rendessero necessarie, almeno ogni due anni.

#### Art. 21.

*(Commissione per le indennità  
di espropriazione)*

Con proprio provvedimento la regione stabilisce gli ambiti territoriali di competenza di ciascuna commissione e determina la composizione delle stesse assicurando la rappresentanza degli enti esproprianti, di esperti in materia di estimo, di urbanistica e di edilizia, nonchè degli agricoltori. La presi-

denza della commissione è affidata di norma ad un amministratore di ente locale.

La commissione approva ogni anno criteri e parametri per la formazione dell'indennità provvisoria da parte dell'espropriante.

Art. 22.

*(Permuta in luogo dell'indennizzo)*

In luogo dell'indennizzo possono essere assegnate in permuta aree o immobili.

Nella redazione dei piani di cui all'articolo 11 potranno essere individuate le aree utilizzabili per la permuta, sia mediante rifusione e riorganizzazione particellare, sia mediante acquisizione.

... *omissis* (\*) ...

---

(\*) Per gli articoli da 23 a 26 — che non vengono riportati, ai sensi dello stralcio deliberato dall'Assemblea il 19 marzo 1986 — v., nello stampato n. 191-bis, i corrispondenti articoli da 20 a 23.